

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1987

Modifica del decreto del Presidente della Repubblica
27 ottobre 1971, n. 1269, riguardante la disciplina dei
distributori automatici di carburante per autotrazione

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si propone di venire incontro alle esigenze manifestate dalla categoria dei gestori di impianti automatici di distribuzione di carburanti in merito alla possibilità di chiudere temporaneamente l'esercizio per un adeguato periodo di ferie.

Il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, normativa cardine del settore, all'articolo 19, comma secondo, lettera *b*), prevede «il diritto del gestore di sospendere per ferie l'esercizio dell'attività per non più di due settimane consecutive in ogni anno». Detta disposizione è però stata sempre di fatto interpretata nel senso restrittivo, secondo il quale al gestore non sarebbe possibile concedere più di due settimane di

ferie all'anno. Si tratta di una interpretazione che comprime in modo forte un importante diritto del lavoratore, introducendo una notevole discriminazione tra gli operatori del settore e le altre categorie, disparità non giustificata e frutto di una interpretazione non necessaria delle disposizioni di legge.

Se è chiaro che una organizzazione efficiente e razionale del servizio è facilitata da turni di ferie preventivamente autorizzati e coordinati dall'autorità pubblica, riteniamo sarebbe importante passo in avanti disporre che siano estese oltre le due settimane ora previste.

Fallito il tentativo di affermare con legge regionale una diversa interpretazione della legge dello Stato, stanti le resistenze del Governo, proponiamo al Parlamento una legge

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

statale di iniziativa legislativa regionale per modificare il dettato del decreto del Presidente della Repubblica n. 1269 del 1971.

L'obiettivo rimane l'estensione del periodo di ferie concesso ai gestori a tre settimane consecutive, autorizzate preventivamente dalla pubblica autorità, onde evitare disfunzioni nell'erogazione di un importante servizio pubblico, quale la distribuzione del carburante.

Vuole essere un pungolo per un aggiornamento delle norme statali in materia, nella speranza che, affrontando le questioni più propriamente sociali del settore, il Parlamento vari una normativa organica che riveda anche gli aspetti più specificamente professionali e commerciali, onde adeguare l'Italia ai livelli degli Stati CEE nella regolamentazione di questa attività.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, la lettera *b*) è così sostituita:

«*b*) prevedere il diritto del gestore di sospendere per ferie l'esercizio dell'attività per non più di tre settimane ogni anno, con l'osservanza dei turni stabiliti dalle autorità;».